

INCA CGIL Veneto

Gennaio 2008

CGIL



*Finanziaria 2008, Fisco, Welfare: le misure approvate dal Parlamento, bene per famiglie e sviluppo!
2008: tocca a salari e pensioni*

finanziaria 2008

SUL PRESENTE "FOGLIONE" ABBIAMO SINTETIZZATO LE PRINCIPALI DECISIONI VOTATE DAL PARLAMENTO. RIGUARDANO LA LEGGE FINANZIARIA E I DUE TESTI SU WELFARE E FISCO. POSSIAMO DIRE CHE LE MISURE ADOTTATE SONO CONSEGUENZA DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO FIRMATO DA GOVERNO E PARTI SOCIALI. QUESTA FASE RELATIVAMENTE POSITIVA È ORA CHIUSA. ORA È INDISPENSABILE APRIRNE UN'ALTRA: RECUPERARE URGENTEMENTE IL POTERE DI ACQUISTO DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI.

IL POSITIVO TREND DEI CONTI PUBBLICI ED I BUONI FRUTTI DELLA LOTTA ALLA EVASIONE (CHE DEVE CONTINUARE) PERMETTONO DI DIMINUIRE LE TASSE A LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CHE OGGI SONO I PRINCIPALI "FINANZIATORI" DELLA IMPOSIZIONE DIRETTA.

CASA e FAMIGLIA

Sgravi ICI


Oltre a quella già esistente di 103,29 euro viene prevista una ulteriore detrazione dell'ICI per l'abitazione principale che arriva sino ad un massimo di 200 euro.

Sono escluse dal beneficio le case di lusso, le ville e i castelli. Gli sgravi sono estesi anche ai coniugi separati o divorziati.

Sconto affitti

Arriva una ulteriore detrazione IRPEF sugli affitti a favore degli inquilini a basso reddito. La detrazione sarà pari a 300 euro annui per i redditi che non superano i 15.493 euro.

Gli sconti scendono a 150 euro se il reddito supera i 15.493 euro fino a 30.987,41 euro.



Bonus ai figli

Per i giovani tra i 20 e i 30 anni si avrà una detrazione di 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione, per coloro che hanno un reddito non superiore a 15.493,71 euro.

I giovani che lasciano la casa di famiglia nel 2008 avranno una detrazione di 991,60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro.

Famiglie numerose

Detrazione IRPEF di 1.200 euro per il 2008 in favore delle famiglie a partire dal 4° figlio.

L'agevolazione sarà spalmata sui 12 mesi. Il beneficio andrà anche ai genitori separati o divorziati.

Mutui

Aumentano del 10% le detrazioni dei mutui sulla prima casa, con l'ammontare degli interessi passivi su cui potrà essere applicata la detrazione del 19% che sale a 3.976,72 euro.

Asili nido

E' prevista una detrazione pari al 19% sulle spese sostenute per il pagamento delle rette

A cura di A. Cestonaro
& G. Marcante

con un importo massimo di 632 euro per figlio frequentante il nido.

Previsti, inoltre, 30 milioni di euro l'anno per rideterminare gli aiuti alle famiglie con disabili.

Ristrutturazioni

Confermato il bonus per le ristrutturazioni edilizie con una detrazione d'imposta del 36% della spesa sostenuta, usufruibile per i redditi inferiori a 48.000 euro.

Ancora per tre anni sarà possibile acquistare frigoriferi a basso consumo con uno sconto del 20%.

Via il ticket

Abolito il ticket sanitario di 10 euro su visite specialistiche e diagnostica.

Emotrasfusi - risarcimenti

Previsto un fondo di 180 milioni di euro per risarcire i danneggiati da trasfusioni e vaccini

CONSUMATORI

Class action

Da giugno 2008 nasce in Italia la class action cioè l'azione collettiva risarcitoria per i consumatori. Si tratta della possibilità per i soggetti portatori di interessi collettivi di partecipare a cause collettive contro società fornitrici di beni e servizi.

Mister prezzi

Isituito presso il Ministero dello sviluppo economico il garante per la sorveglianza dei prezzi e delle tariffe.

Il garante avrà il compito di riferire su eventuali anomalie dei prezzi al ministro (che provvede) e, se necessario, formulare segnalazioni all'antitrust.

SVILUPPO

Ires e Irap

Dal 1° gennaio 2008 l'aliquota Ires (l'imposta sui redditi delle società) calerà di 5 punti: dal 33,5 al 27,5%. Di conseguenza viene ampliata la base imponibile. Si riduce anche l'aliquota Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) che scenderà dal 4,25 al 3,9%.

Autonomi

Un milione di imprenditori con un fatturato annuo sotto i 30 mila euro saranno esonerati dal versamento dell'Ires e dell'Irap e pagheranno un forfait con una aliquota del 20% (sul fatturato).

Lavoro al sud

Per i datori di lavoro che impiegheranno a tempo indeterminato giovani al sud sarà concesso per tre anni un credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore.

In caso di donne il credito predetto aumenta a 416 euro al mese.

Precari pubblica amministrazione

La stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione avverrà attraverso procedure selettive di tipo concorsuale.

I co.co.co. avranno un maggiore punteggio nei concorsi.

Fissato un tetto di spesa per il ricorso a personale a tempo determinato.

COSTO DELLA POLITICA

Manager

Stabilito un tetto per lo stipendio dei manager pubblici. Le retribuzioni non potranno superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione (274 mila euro). Per la Banca d'Italia, le Autorità e le amministrazioni dello Stato il limite sarà doppio. Possibili fino a 25 deroghe.

Taglio dei ministri

Governo più snello ma dal prossimo. Sarà ridotto il numero dei ministri e dei sottosegretari, fatte salve le competenze. Viene fissato, come prevedeva la riforma Bassanini, un limite massimo di 12 ministri e viene introdotto un tetto di 60 componenti per l'intera compagine governativa.

Meno assessori

E' stato deciso che dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale viene ridotto il numero dei consiglieri e diminuite le indennità e i gettoni di previdenza.

Il numero degli assessori scende da 16 a 12.



1° GENNAIO 2008,

... SE FOSSE

PASSATA LA LEGGE

“MARONI / BERLUSCONI”

(Legge nr.243/2004)

Il 28 luglio 2004 fu approvata la legge n.243/2004 contenente la “*delega per la riforma delle pensioni*”. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma furono rinviate al 2008.

Pensione di anzianità

- ✓ Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attualmente in vigore.
- ✓ Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e **60 anni di età**; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e **61 anni di età**. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.
- ✓ Dal 2010 i requisiti diventano 35 + 61 per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
- ✓ Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
- ✓ Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.
- ✓ Dal 2008 le finestre di uscita sono ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).

La Legge n.243/2004 “legge Maroni / Berlusconi”

Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva		Anzianità contributiva
2008	60	35	<i>OPPURE</i>	40
2009	60	35		
2010	61	35		
2011	61	35		
2012	61	35		
2013	61	35		
2014	62	35		

La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti

IMPORTANTE!

Pensione di anzianità: i requisiti del 2007

E' importante precisare fin da subito che tutti gli assicurati che hanno maturato - entro il 31 dicembre 2007 - i requisiti previsti dalla normativa in vigore alla medesima data.....:

lavoratori dipendenti

- 35 anni di contribuzione e 57 anni di età;
- 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età;

lavoratori autonomi

- 35 anni di contribuzione e 58 anni di età;
- 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

..... mantengono comunque il diritto di andare in pensione a partire dalle decorrenze (*finestre*) sottoindicate:

- **gennaio 2008** lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il terzo trimestre 2007; lavoratori autonomi che hanno raggiunto i requisiti entro il secondo trimestre 2007;
- **aprile 2008** lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il quarto trimestre 2007; lavoratori autonomi che hanno raggiunto i requisiti entro il terzo trimestre 2007;
- **luglio 2008** lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il quarto trimestre 2007.

PRECISAZIONI

- ✓ **35 anni.** Nel conteggio di 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne pochi casi). Dal 1° gennaio 2001 sono considerati validi i contributi figurativi per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.
- ✓ **Maggiorazione contributiva.** I lavoratori privi della vista (tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) , i sordomuti e i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione sull'anzianità contributiva.
- ✓ **Decorrenze (*finestre*...).** Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter ottenere la pensione di anzianità. La legge 335 del 1995 ha introdotto le cosiddette "finestre d'uscita" fissando le decorrenze per il pensionamento.
- ✓ **Cessazione.** Per ottenere la pensione di anzianità è necessario aver cessato l'attività lavorativa.

I LAVORATORI AUTONOMI POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA NON SUBORDINATA

✓ Opzione sistema contributivo

I lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007 mantengono il diritto a pensione secon-

do le norme in vigore al 31 dicembre 2007 (*art.1/20° comma Legge n. 335/1995*) indipendentemente dal momento in cui viene esercitato il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Donne. Medesima salvaguardia è garantita anche alle donne che esercitino diritto all'opzione in questione - entro il 31 dicembre 2015 (Art.1/9° comma Legge n. 243/2004).

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "*Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*".

La Legge nr.247/2007, nel recepire i contenuti dell'accordo Governo - OO.SS. del 23 luglio 2007, modifica i contenuti della Legge n. 243/2004 (*Legge Maroni / Berlusconi*) e determina le nuove modalità di accesso alle pensioni di anzianità e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La norma modifica:

- ✓ i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge n. 243/2004;
- ✓ stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva;
- ✓ prevede delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.

NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

Le novità introdotte dalla legge in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Si ribadisce che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, ha sostituito la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle **A** e **B** allegata alla legge n. 247 del 2007.

Tabella A

REQUISITO CONTRIBUTIVO	ETÀ ANAGRAFICA	
	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
35 anni		
periodo	58	59




TABELLA B**REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI**

PERIODO		Lavoratori <u> dipendenti </u>		Lavoratori <u> autonomi </u>	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (<i>quota</i>)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (<i>quota</i>)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
01/07/2009	31/12/2010	95	59	96	60
01/01/2011	31/12/2012	96	60	97	61
01/01/2013		97	61	98	62

Inoltre:

- ✓ l'articolo 1, comma 2, lettera a), num.1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;
- ✓ l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel "sistema retributivo o misto" e i lavoratori rientranti nel "sistema contributivo", potranno andare in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i requisiti di cui al successivo punto "disposizioni comuni a dipendenti e autonomi" - al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Lavoratori dipendenti

- ✓ Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **58 anni di età e 35 anni di contribuzione**;
- ✓ dal 1° luglio 2009, la Tabella **B** ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:
 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la **quota** da raggiungere è **95** con un'età anagrafica minima di **59 anni**;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la **quota** da raggiungere è **96** con un'età anagrafica minima di **60 anni**;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2013 la **quota** da raggiungere è **97** con un'età anagrafica minima di **61 anni**.

CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA P.S. DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, DA EMANARSI ENTRO IL 31/12/2012, **POTRÀ ESSERE STABILITO IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DEI REQUISITI ANAGRAFICI PREVISTI DALL'1.1.2013**, QUALORA SULLA BASE DI SPECIFICA VERIFICA, GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE MODIFICHE ATTUATE AI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ, RISULTASSERO DI MISURA TALE DA ASSICURARE QUELLI PROGRAMMATI CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO INDICATI A REGIME DAL 2013.

Lavoratori autonomi

- ✓ Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **59 anni di età e 35 anni di contribuzione**;
- ✓ dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, **in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni**, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:
 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la **quota** da raggiungere è **96** con un'età anagrafica minima di **60 anni**;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la **quota** da raggiungere è **97** con un'età anagrafica minima di **61 anni**;
 - dal 1° gennaio 2013 la **quota** da raggiungere è **98** con un'età anagrafica minima di **62 anni**.

Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel *sistema contributivo* il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dall'1.1.2008, con i seguenti requisiti:

- **60 anni di età**, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Riscatto laurea

Il provvedimento legislativo in argomento introduce alcune **novità**:

- ✓ l'art.1, comma 77, lettera b) ha disposto che, ai fini del

computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio. Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria;

- ✓ viene disposto, per i periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo o contributivo, che il contributo da riscattare possa essere versato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;
- ✓ la facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, con versamento all'Inps di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (onere 2008 = 4.500 euro - circa - per 1 anno di riscatto);
- ✓ il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso.

DECORRENZE DELLA PENSIONE (finestre)

L'articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;

- pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

N.B.: Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione

Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione:

- a) entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- c) entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- d) entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al



PENSIONI DI ANZIANITA' 2008: LE DECORRENZE (finestre)

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti maturati entro il:	Decorrenza della pensione	Requisiti maturati entro il:	Decorrenza della pensione
31 marzo	1° gennaio dell'anno successivo	31 marzo	1° luglio dell'anno successivo
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo	30 giugno	1° luglio dell'anno successivo
30 settembre	1° luglio dell'anno successivo	30 settembre	1° gennaio del secondo anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	31 dicembre	1° gennaio del secondo anno successivo
Con 40 anni di contribuzione		Con 40 anni di contribuzione	
31 marzo	1° luglio dello stesso anno (con 57 anni di età)	31 marzo	1° ottobre dello stesso anno
30 giugno	1° ottobre dello stesso anno (con 57 anni di età)	30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	30 settembre	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo

DECORRENZE (finestre) PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO	DECORRENZA PENSIONE	
	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI <u>AUTONOMI</u>
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Lavoratori autonomi

Ai lavoratori cui sono liquidate le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, qualora maturino i 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaiaLavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'ac-

cesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Disposizioni comuni a lavoratori dipendenti e autonomi

Come noto l'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503/1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Poiché, i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.

Sistema contributivo**Tabella 1: requisiti pensioni di vecchiaia sistema contributivo**

Età anagrafica	Anzianità contributiva	Importo pensione
65 anni uomini e donne	Almeno 5 anni	Qualsiasi
60 - 64 anni donne	Almeno 5 anni	Non inferiore a 1,2 volte importo assegno sociale
Qualsiasi	Non inferiore a 40 anni	Non inferiore a 1,2 volte importo assegno sociale

Tabella 2: decorrenze sistema contributivo

Data di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione
Entro il 31 marzo	1° luglio successivo
Entro il 30 giugno	1° ottobre successivo
Entro il 30 settembre	1° gennaio successivo
Entro il 31 dicembre	1° aprile successivo

Relativamente ai soggetti che ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, anche se in assenza di specifico parere dei Ministeri vigilanti, considerato che la legge n.274/2007 riconferma l'impianto stabilito dalla legge n.243/2004, si possono ipotizzare, dal 1° gennaio 2008, i requisiti riportati nelle tabelle 1 e 2 in calce alla pagina.

INNOVAZIONI IN MATERIA DI "SALVAGUARDIA" DEL DIRITTO A PENSIONE

Come già sottolineato in precedenza la suddetta legge n.247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n.243/2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto.

Proseguimento volontaria

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1/8° comma, della L.n.243/2004, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31/12/2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormen-
te al 20 luglio 2007.

Lavoratori in mobilità

La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243.

Tale norma prevede che: *"le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"*.

La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n.243/2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Comparto scuola statale: decorrenza delle pensioni di anzianità e di vecchiaia

Per il personale della scuola viene confermata l'applicazione delle disposizioni dell'art.59/9° comma della legge n.449/97 laddove prevede un'unica uscita annuale stabilita all'inizio dell'anno scolastico e accademico (1° settembre).

Tale regola vale per tutti i pensionamenti di anzianità, compresi quelli con 40 anni di contribuzione, e per i pensionamenti di vecchiaia (retributiva e contributiva) nel caso in cui i requisiti si perfezionano dopo l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare interessato.

Per il pensionamento per l'anno 2009 dovranno essere presi a riferimento i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno. Vale a dire che detto personale potrà accedere a pensione di anzianità dal 1° settembre 2009 con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (senza applicazione delle quote).

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

L'articolo 5, comma 6, della legge n. 127/2007 ha stabilito che sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS l'indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100% (per il 2008 pereq. provvisoria = 1,6%; D.M. 19.11.2007).

Nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento per le fasce eccedenti tale importo.

L'articolo 1, comma 19, della citata legge n.247/ 2007 ha previsto che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS. L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non potrà, pertanto essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.



Assegno ordinario di invalidità

E' UN ASSEGNO CHE SPETTA AI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI, AFFETTI DA UN'INFERMITÀ FISICA O MENTALE, CHE POSSONO FAR VALERE DETERMINATI REQUISITI CONTRIBUTIVI

I REQUISITI

- ✓ l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'INPS e tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro inferiore a un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- ✓ l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
- ✓ l'assicurazione presso l'INPS da almeno 5 anni.

Assegno Sociale: INTEGRAZIONE AL MINIMO

Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore

re all'assegno sociale (per il 2008 euro 395,59). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (443,12 euro nel 2008). Per l'anno 2008 i limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2007	€ 5.061,68	€ 10.123,36
2008	€ 5.142,67	€ 10.285,34

Rientrano nel calcolo del reddito:

i redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);

✓ i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.

Redditi da non considerare

✓ la casa di proprietà del richiedente l'assegno se vi abita;

✓ i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);

✓ i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);

✓ le pensioni di guerra;

✓ l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell'integrazione.

ASSEGNO DI INVALIDITA' E RENDITA INAIL

Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non può essere cumulato con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa. In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti (*crystallizzazione*) fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possenga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia:

- 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo;
- 60 anni se donna.
- rispettivamente 60 e 55 anni se al soggetto viene riconosciuta una invalidità non inferiore all'80%.

Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

LA DOMANDA

La domanda di assegno ordinario di invalidità può essere presentata a qualunque ufficio INPS tramite il Patronato INCA CGIL (ved. recapiti telefonici pag.10).

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- ✓ il modulo di domanda (IO1) reperibile presso il Patronato;
- ✓ il modulo SS3, reperibile presso un ufficio INPS, compilato dal medico del lavoratore;
- ✓ i certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS.

LA DECORRENZA

L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, poi diventa definitivo.

PENSIONE DI INABILITÀ

E' UNA PENSIONE CHE SPETTA AI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI AFFETTI DA UNA TOTALE INFERMITÀ FISICA O MENTALE CHE POSSONO FAR VALERE DETERMINATI REQUISITI CONTRIBUTIVI

REQUISITI

- ✓ l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'INPS e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- ✓ l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

INCOMPATIBILITA'

Chi presenta domanda di pensione di inabilità non può:

- ✓ svolgere un'attività lavorativa dipendente;
- ✓ essere iscritto ad un albo professionale;
- ✓ essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

PENSIONE DI INABILITA' E RENDITA INAIL

Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.

In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad

esse non vengono applicati i successivi aumenti (*crystallizzazione*) fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana. .

L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

L'assegno per l'assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità.

Dal 1° luglio 2007 l'assegno per l'assistenza personale e continuativa (art.5 L.n.222/84) è pari a 430,63 euro mensili.

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2008

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2008	443,12	252,57	326,02	395,59
IMPORTI ANNUI	5.760,56	3.283,41	4.238,26	5.142,67

2 – AUMENTI PER COSTO VITA

Dal 1° gennaio 2008:	aumento del 1,60 %	fino a euro 2.180,70
	aumento del 1,20 %	oltre euro 2.180,70 e fino a euro 3.489,12
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	oltre euro 3.489,12 e fino a euro 3.539,72
	nessun aumento	oltre euro 3.539,72

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)

Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)

Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	5.915,50	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro
8.640,84		17.281,68

L'assegno non spetta:

- ✓ durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- ✓ nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

L'assegno è incompatibile:

con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno è ridotto:

per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

LA DOMANDA

E' consigliabile presentare la domanda tramite il Patronato INCA CGIL (ved. recapiti telefonici a fianco).

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- ✓ modulo di domanda (Inab.1);
- ✓ modulo SS3, reperibile presso un ufficio dell'INPS, compilato dal medico del lavoratore;
- ✓ certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS.

LA DECORRENZA

La pensione di inabilità decorre:

- ✓ dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

oppure

- ✓ dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;

oppure

- ✓ dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art.5, L. 12 giugno 1984, n.222)

decorrenza	importo mensile
euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63




PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 942 553**
- * **Mestre: 041 549 13 56**
- * **Padova: 049 894 42 90**
- * **Rovigo: 0425 377 325**
- * **Treviso: 0422 409 211**
- * **Verona: 045 867 46 29**
- * **Vicenza: 0444 564 844**



NON SAI CHE PESCI PIGLIARE ...???
Rivolgiti agli sportelli del Patronato INCA CGIL.

Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito - dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale.

L'attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela.

Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa.

